

(N. 1383)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SPEZZANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1956

Provvedimenti a favore delle provincie.

ONOREVOLI SENATORI. — La situazione finanziaria delle provincie è divenuta talmente difficile, e talvolta drammatica, da richiedere la sollecita emanazione di provvedimenti diretti a soddisfare le giuste richieste delle Amministrazioni interessate, la cui voce si è ripetutamente elevata per richiamare l'attenzione del Potere legislativo sulla necessità di assicurare alle provincie i mezzi indispensabili per l'adempimento delle loro funzioni.

Il disavanzo economico delle provincie risultante dai bilanci dell'anno 1955 ammonta a circa 13 miliardi di lire, disavanzo che, venuti meno i contributi dello Stato con la legge 9 agosto 1954, n. 635, non può essere coperto che mediante l'assunzione di mutui, sistema questo quanto mai deprecabile perchè finisce con l'aggravare ancora di più la situazione degli Enti locali, mentre il ricorso ai mutui dovrebbe essere consentito solo per le opere aventi vero carattere straordinario e come tali da compiersi con mezzi straordinari.

Con il presente disegno di legge non si intende affrontare il grave problema della riforma della finanza locale, alla cui soluzione si dovrà

pure pervenire, ma solo predisporre un provvedimento di urgenza che valga a dare respiro alle Amministrazioni provinciali e consentire ad esse di non vedere ulteriormente peggiorata la loro situazione.

A tale scopo, il progetto di legge che viene sottoposto all'esame del Senato prevede all'articolo 1 una partecipazione delle provincie al gettito dell'imposta erariale di ricchezza mobile pari al 30 per cento del provento della addizionale provinciale alla imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni accertato per ogni provincia.

Tale maggiore provento, che farebbe, come appare evidente, carico allo Stato, andrebbe a beneficio tanto delle provincie deficitarie come di quelle che non lo sono. Le prime vedrebbero ridotto, ed in qualche caso annullato il loro deficit di bilancio, mentre le altre potrebbero, con l'aumento di entrate, fare fronte in modo più adeguato ai loro servizi di istituto. Inoltre l'aumento proposto potrebbe consentire una riduzione per non poche provincie delle aliquote delle sovrimposte fondiarie e della addizionale sui redditi agrari, riduzione che do-

vrebbe andare a beneficio dei piccoli proprietari coltivatori diretti di cui sono note le difficoltà e molto sovente gli stenti.

L'articolo 2 del progetto prevede l'aumento a favore delle provincie dell'aliquota di partecipazione al gettito dell'imposta generale entrata dal 2,50 al 5 per cento.

Il voto delle provincie in tal senso è antico e trova fondamento, oltre che nella necessità di attribuire nuove fonti di entrata alle provincie deficitarie, anche nella opportunità di distribuire equamente la partecipazione degli Enti locali al gettito di una entrata dello Stato.

La proposta delle provincie che è tradotta nell'articolo 2 del progetto di legge viene per altro precisata nel senso che l'aumento della quota di partecipazione deve essere devoluto esclusivamente alle provincie deficitarie, e cioè a quelle che tali vengono riconosciute dalla Commissione centrale per la finanza locale in sede di esame dei bilanci preventivi.

Quanto al metodo della distribuzione fra le provincie deficitarie dell'unico fondo costituito dal provento della maggiore partecipazione alla imposta generale entrata, l'articolo 2 prevede che la ripartizione stessa avvenga in base al criterio della comparazione fra le provincie interessate, in relazione al grado di bisogno di ciascuna provincia.

A tal fine pertanto l'articolo 2, quarto comma, prevede che il riparto dovrebbe essere fatto da una speciale commissione, costituita da una Sezione della Commissione centrale per la finanza locale composta di membri componenti la stessa Commissione centrale con l'aggiunta di un membro estraneo alla Commissione nella persona del Presidente dell'Unione delle provincie italiane e presieduta dal Sottosegretario agli interni.

Infine l'articolo 2, sesto comma, prevede che la Commissione suddetta ai fini della valutazione da compiere dovrà tenere presenti, in concorso con ogni altro elemento utile anche i seguenti: ammontare del disavanzo in rapporto al totale delle spese ordinarie e straordinarie ricorrenti e della annualità di ammortamento dei mutui a pareggio di bilancio, sia come onere che come indice di cronicità; livello delle maggiorazioni delle sovrimposte fondiarie e della addizionale sui redditi agrari; insufficienza dei mezzi assegnati per la assistenza

nonchè per la manutenzione della rete stradale in relazione al suo sviluppo ed alle caratteristiche del terreno e del traffico; capacità contributiva con riferimento anche alla caratteristica montana del territorio.

In proposito, è da far presente che l'assemblea dei presidenti delle provincie è giunta all'accennata conclusione dopo ampio dibattito in mancanza di elementi sufficienti per la determinazione di parametri, che consentano una attribuzione automatica del contributo alle singole provincie, in relazione ai loro bisogni effettivi.

Con l'articolo 3 del disegno di legge si prevede che i mutui da concedersi alle provincie da parte della Cassa depositi e prestiti, delle casse di risparmio ordinarie e degli altri istituti di credito autorizzati, potranno essere garantiti anche con le delegazioni sulla sovrimposta terreni e sulla addizionale redditi agrari, comprese le maggiorazioni di cui all'articolo 3 del decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, nonché sulla addizionale provinciale alla imposta comunale sulle industrie, i commerci le arti e le professioni, e sulla addizionale ai vari tributi erariali, comunali e provinciali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100.

Il detto articolo è diretto a modificare le disposizioni legislative vigenti in proposito le quali — come è noto — limitano la delegabilità alla sola sovrimposta fondiaria, escluse peraltro le supercontribuzioni (articolo 76 regio decreto 4 gennaio 1914, n. 453), e dal che deriva che numerose provincie, pur non avendo esaurito il limite di mutuabilità previsto dall'articolo 300 del testo unico legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, modificato con legge 5 gennaio 1950, n. 10, si trovano nella impossibilità di contrarre mutui, avendo già interamente impegnato le fonti di entrata delegabili, fra l'altro per le assunzioni, negli anni scorsi, dei mutui a pareggio di bilancio.

Fra questi ultimi mutui, e cioè quelli a pareggio di bilancio, è attualmente prevista dall'articolo 2 del decreto legge 24 agosto 1944, n. 211, richiamato dalle successive disposizioni legislative, e, da ultimo, dalla legge 9 agosto 1954, n. 635, la garanzia dello Stato, ma ciò in via sussidiaria, e cioè solo quando

la provincia non sia in condizione di prestare la garanzia stessa.

Per ovviare agli inconvenienti che derivano dalla disposizione di legge sopra richiamata, lo schema di disegno legislativo proposto dalle provincie prevede, nel suo articolo 4, che per i mutui a pareggio di bilancio ancora da contrarre, sia ammessa la garanzia dello Stato, e ciò, in via principale, e ciò anche nel caso in cui la provincia interessata abbia la possibilità di rilasciare delegazioni sulle sovrimposte e addizionali di sua pertinenza.

Infine, con l'articolo 5 dello schema di disegno di legge, viene previsto che il pagamento alle provincie delle quote di partecipazione al gettito dei tributi erariali (tassa di circolazione autoveicoli, addizionali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, imposta generale entrata) avvenga mediante acconti bimestrali, in coincidenza con le sca-

denze delle rate delle imposte e tasse, salvo conguaglio nell'anno successivo.

La norma proposta nel detto articolo 5 dello schema di disegno di legge si riallaccia alla istanza in tal senso da gran tempo formulata dalle provincie e diretta ad invocare una modifica del sistema di pagamento delle quote di partecipazione ad esse spettanti, sistema per il quale attualmente la riscossione delle partecipazioni suddette avviene con notevole ritardo, in qualche caso anche di alcuni mesi, rispetto alla scadenza prevista, con le evidenti gravissime ripercussioni sui bilanci e sui servizi provinciali.

Le norme contenute nel presente disegno di legge corrispondono alle esigenze manifestate da tutti i Presidenti delle provincie italiane, nella loro assemblea del 5 ottobre 1955, onde il proponente esprime il voto e la certezza che esso incontrerà la più larga approvazione degli onorevoli senatori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1956 è attribuita ad ogni provincia una partecipazione alla imposta erariale di ricchezza mobile pari al 30 per cento del gettito della addizionale alla imposta sulle industrie, i commerci, le arti, e le professioni.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1956 è attribuita alle provincie una quota pari al 5 per cento del provento complessivo della imposta generale entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente. Il gettito corrispondente ad una quota del 2,50 per cento è distribuito fra tutte le provincie con le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Il gettito corrispondente alla quota dell'altro 2,50 per cento è devoluto a quelle provincie che nell'anno 1956 e successivi non raggiungano il pareggio del bilancio.

La ripartizione del gettito stesso fra le dette provincie sarà eseguita con decreto del Ministero dell'interno, su parere conforme di una Sezione della Commissione centrale per la finanza locale composta dal Sottosegretario per l'interno, Presidente; dai due rappresentanti delle provincie che fanno parte della Commissione centrale per la finanza locale; dal Direttore generale della Amministrazione civile; dal Capo della Divisione finanza locale, Direzione generale della amministrazione civile; dal Direttore generale per i servizi della finanza locale del Ministero delle finanze; dal Capo della Divisione seconda della detta Direzione generale, con la partecipazione del Presidente dell'Unione delle provincie d'Italia.

Il riparto sarà fatto dalla Commissione in base ad ogni elemento utile di valutazione e comparazione fra le provincie interessate al fine di rendere possibile la determinazione del grado di bisogno di ciascuna delle provincie in rapporto ad altre.

Nella valutazione anzidetta, in concorso con ogni altro elemento utile, dovranno essere tenuti presente anche i seguenti: ammontare del disavanzo in rapporto al totale delle spese ordinarie e straordinarie ricorrenti e delle an-

LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nualità di ammortamento dei mutui a pareggio di bilancio, sia come onere che come indice di cronicità; livello delle maggiorazioni delle sovrimposte fondiariae e dell'addizionale sui redditi agrari; insufficienza dei mezzi assegnati per l'assistenza nonchè per la manutenzione della rete stradale in relazione al suo sviluppo ed alle caratteristiche del terreno e del traffico; capacità contributiva con riferimento anche alla caratteristica montana del territorio.

Art. 3.

Fra le garanzie ammissibili da parte della Cassa depositi e prestiti, delle Casse di risparmio ordinarie e di altri Istituti di credito autorizzati a concedere mutui alle provincie, sono da comprendersi le delegazioni sulla sovrimposta terreni e sulla addizionale provinciale sui redditi agrari, comprese le maggiorazioni di cui al Decreto presidenziale 19 agosto 1954, n. 968, nonchè sulla addizionale provinciale alla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, e sulla addizionale ai vari tributi erariali, comunali e provinciali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100.

Art. 4.

Per i mutui a pareggio di bilancio, ancora da contrarre, la garanzia, nelle forme richieste dall'Istituto finanziatore, sarà sempre concessa dallo Stato anche nel caso in cui l'Amministrazione interessata abbia la possibilità di rilasciare delegazioni sulle sovrimposte e addizionali di sua pertinenza.

Art. 5.

Il versamento alle provincie, delle quote annuali di partecipazione loro spettanti sulla tassa di circolazione autoveicoli, sulla addizionale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 febbraio 1946, n. 100, e sul gettito dell'imposta generale entrata, avviene mediante acconti bimestrali in coincidenza con la scadenza delle rate delle imposte e tasse, salvo conguaglio nell'anno successivo.

Art. 6.

All'onere di cui alla presente legge si farà fronte con apposito stanziamento nel bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1956-57.